

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

19033/07

33



UDIENZA PUBBLICA

DEL 08/03/2007

SENTENZA

N. 778

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. PAPA ENRICO	PRESIDENTE	
1.Dott.TARDINO VINCENZO LUIGI	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.GENTILE MARIO	"	N. 044478/2006
3.Dott.MARMO MARGHERITA	" <i>rel</i>	
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
TRIBUNALE di LA SPEZIA

nei confronti di:

1) TARBAS FOUED N. IL 04/11/1964
avverso SENTENZA del 20/04/2006
TRIBUNALE di LA SPEZIA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

MARMO MARGHERITA

Udito il Procuratore Generale in persona del SOSTITUTO PROCURATORE
DOTT. *Gioacchino Sso*

che ha concluso per *accogliere il ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di perquisizione effettuata, ai sensi degli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi doganali in data 23 luglio 2002, da ufficiali della dogana della Spezia su bagagli appartenenti a passeggeri in transito ed in via d'imbarco su un traghetto proveniente dalla Tunisia, veniva trovato nel bagaglio di Tarbas Foued, cittadino francese residente in Francia e proveniente dalla Tunisia, un contenitore con un'esemplare di testuggine appartenente alla specie protetta " testudo graeca". Siccome il cittadino straniero era sfornito del prescritto certificato d'importazione CITES, l'esemplare veniva sequestrato e il Tarbas denunciato per violazione dell'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 18 maggio 2001.

Il Tribunale di La Spezia assolveva il Tarbas con la formula perché il fatto non costituisce reato, rilevando che dalle emergenze processuali si doveva assumere che l'importazione dell'esemplare di tartaruga fosse destinata ad uso personale e domestico, in quanto l'animale era stato introdotto nello Stato Italiano per essere successivamente portato nel luogo d'origine del proprietario.

Mancava quindi la finalità della commercializzazione.

Il Tribunale disponeva comunque la confisca dell'esemplare in sequestro ai sensi dell'art. 5 comma 3 del suddetto decreto legislativo.

Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della

Questa sentenza inedita scaricata da Lexambiente.it può essere liberamente utilizzata a condizione che sia citata la fonte e che l'utilizzazione sia gratuita
Repubblica presso la Corte di Appello di Genova lamentando,

con un unico articolato motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 1 della legge 18 maggio 2001, n. 275, nonché la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. Deduce il ricorrente che il fatto materiale della detenzione dell'animale era provato, sicché sussisteva la violazione di cui alla legge, essendo indifferente a tal fine la circostanza che l'animale fosse stato importato per uso domestico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso è fondato.

Premesso che l'esemplare di tartaruga oggetto del capo di imputazione rientra tra le specie protette di cui agli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modifiche, con riferimento a quelle indicate nell'allegato e nelle appendici del regolamento CEE n. 3626/ 1982 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni e del decreto del Ministro del Commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984 recante attuazione del regolamento CEE n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento CEE n. 3418/83 del 28 novembre 1983, il Collegio rileva che la materia risulta regolata dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sostituito dall'art. 1 del decreto legge 12 gennaio 1993 n. 2 convertito in legge 13 marzo 1993,


Questa sentenza inedita scaricata da Lexambiente.it può essere liberamente utilizzata a condizione che sia citata la fonte e che l'utilizzazione sia gratuita
n. 59, a sua volta sostituito dal decreto legislativo 18

maggio 2001 n. 275.

L'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come sopra modificato, prevede che " salvo che il fatto non costituisca più grave reato è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11 comma 2 a del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di



Questa sentenza inedita scaricata da Lexambiente.it può essere liberamente utilizzata a condizione che sia citata la fonte e che l'utilizzazione sia gratuita
importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo, parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento CE n. 939/ 97 della commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende espone o detiene per la vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione ".

La norma non esclude quindi dal suo ambito di applicazione la detenzione dell'animale per uso domestico. Né può trovare applicazione nel caso in esame il disposto contenuto al n. 3 dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, secondo cui l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da

Questa sentenza inedita scaricata da Lexambiente.it può essere liberamente utilizzata a condizione che sia citata la fonte e che l'utilizzazione sia gratuita
esemplari di specie indicate nel comma 1 in violazione delle

disposizioni del Regolamento CE n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni è punita soltanto con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni, atteso che in tema di importazione di esemplari di fauna minacciati di estinzione gli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sostituiti rispettivamente dagli artt. 1 e 2 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1993, n. 59, modificato a sua volta dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, hanno dato piena attuazione alla Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 e alle regolamentazioni CEE ivi comprese le deroghe.

Ne consegue che "per esemplare" va inteso qualsiasi animale vivo o morto e qualsiasi parte di esso, mentre per "oggetto ad uso personale o domestico" va inteso soltanto il prodotto derivato ottenuto da tali esemplari.

Come ha precisato la Corte di legittimità (v. Cass. civ. sez. II 12 gennaio 2006, n. 217) la legge n. 150 del 1992, nel dare attuazione alla convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, ha previsto regimi differenziati in due ipotesi: a) la prima che integra estremi di reato, relativa all'importazione, esportazione o riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, detenzione di esemplari protetti; b) la seconda che configura

Questa sentenza inedita scaricata da Lexambiente.it può essere liberamente utilizzata a condizione che sia citata la fonte e che l'utilizzazione sia gratuita

un illecito amministrativo, concernente l'importazione di oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette senza la presentazione della prevista documentazione Cities emessa dallo stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, dovendo peraltro all'espressione oggetti di uso personale o domestico relativi a specie protette attribuirsi, ai sensi dell'art. 8 sexies c) della stessa legge, il significato di prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A), appendici I,II e III e nell'allegato C, parti 1 e 2 del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modifiche che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio.

Pertanto, come ha del resto precisato questa Corte in fattispecie analoga, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275 alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, anche la mera detenzione di esemplari appartenenti a specie animali di cui all'allegato A al regolamento Ce n. 338 del 1996 senza il certificato C.I.T.E.S. o la dimostrazione di una legittima detenzione costituisce reato (v. Cass.pen. sez. III 6 febbraio 2004, n. 12688; vedi anche Cass. pen sez. III sent. 9 febbraio 2005, n. 12293).

Peraltro ai fini dell'esclusione della sanzione penale che si fosse in presenza di un oggetto ad uso personale e domestico risulta solo affermato nella impugnata sentenza senza motivazione, e, comunque, non risulta approfondito se

Questa sentenza inedita scaricata da Lexambiente.it può essere liberamente utilizzata a condizione che sia citata la fonte e che l'utilizzazione sia gratuita
si trattasse di prodotto derivato ottenuto da esemplare
protetto, ovvero della diretta detenzione da parte
dell'imputato di un esemplare la cui detenzione è vietata
dalla indicata normativa.

Deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata con
rinvio alla Corte di Appello di Genova per nuovo esame alla
luce dei principi di diritto sopra indicati,

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di
appello di Genova

Così deciso in Roma l'8 marzo 2007

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

